



Decreto Dirigenziale n. 189 del 03/07/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA "CASEIFICIO BUONOCORE BIEMME 2 S.R.L.", CON SEDE OPERATIVA IN AGEROLA ALLA VIA M.R. FLORIO, 58, CON ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE .

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro-tempore della **"CASEIFICIO BUONOCORE BIEMME 2 s.r.l.", con sede operativa in Agerola alla via M.R. Florio, 58, con attività di trasformazione lattiero-caseario**, già autorizzata con D.D. n. 66 del 11/02/2008 ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.lgs. 152/06, art.269, comma 8 per una modifica sostanziale del ciclo di lavorazione con l'attivazione di una fase di affumicatura;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con nota prot. n. 11945 del 05/01/2012, è stata prodotta relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che dal verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 21/02/2012 , al cui contenuto si richiama, risulta quanto segue:
 - a.1. il Comune, con nota prot. 680 del 25/01/2012, ha espresso parere favorevole;
 - a.2. l'ASL, con nota prot. 499 del 17/02/2012, ha espresso parere favorevole;
 - a.3. la Provincia, con nota prot. 16960 del 13/02/2012, acquisita il 14/02/2012 con prot. 113258, ha osservato che la D.G.R. 4102/92 prescrive, per questo tipo di attività, nel caso si utilizzi un impianto di affumicatura, entro il limite di 500 mt. dal più vicino insediamento, l'adozione di impianto di abbattimento per le SOV tipo 2.1, 2.4 e 2.5 Parte 2 dell'allegato alla citata delibera (carboni attivi o postcombustione). Ha evidenziato che l'affermazione resa dalla Società, secondo cui nella fase di affumicatura si producono essenzialmente polveri, non esclude la presenza di SOV che vanno comunque stimate e/o misurate. Pertanto ha chiesto una verifica "tecnica" (con l'ARPAC) al fine di stabilire l'opportunità o meno di prescrivere l'adozione di un impianto a carboni attivi per l'abbattimento delle SOV;
 - a.4. l'Amministrazione Regionale ha chiesto alla Società di stimare le SOV;
 - a.5. la Società, in merito alla richiesta della Provincia, ha dichiarato che l'affumicatura è a freddo, per cui non vi è degenerazione del prodotto tale da produrre una quantità di SOV rilevabile, anche in relazione alla presenza dell'impianto di abbattimento ad acqua (scrubber) che contribuisce ad abbattere eventuali tracce di SOV trascinate dalle stesse polveri;
 - a.6. L'Amministrazione Regionale ha assegnato all'ARPAC un termine di 20gg., dalla notifica del verbale, per esprimere il proprio parere;
- b. l'ARPAC, con nota prot. gen. 9410 del 28/02/2012, acquisita il 01/03/2012 con prot. 161871, ha richiesto integrazioni in quanto nella relazione tecnica non viene indicata la distanza dell'azienda rispetto al centro abitato, al fine di stabilire l'eventuale necessità di un

impianto idoneo per l'abbattimento delle emissioni odorigene (come da D.R.C. 4102/92);

c. l'Amministrazione Regionale, con nota prot. 174431 del 06/03/2012, ha assegnato alla Società un termine di 30 gg. per trasmettere, a questo Settore e all'ARPAC, le integrazioni richieste e invitato l'ARPAC, entro 20 gg., dall'acquisizione delle integrazioni, a trasmettere il proprio parere;

d. la Società, con nota prot. 430928 del 05/06/2012, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sulla base del progetto tecnico presentato (sistema di abbattimento scrubber) evidenziando che tale sistema viene considerato idoneo dalla Regione Campania, che lo ha previsto per il controllo delle emissioni generate dalla fase di affumicatura del prodotto nell'ambito dell'attività di caseificio, come si evince dalla scheda tecnica dell'autorizzazione generale, di cui alla lettera ii, approvata con il D.D. n. 166 del 23/04/2012. Tale scheda prevede, per la fase di affumicatura, lo sviluppo di sole polveri quale tipologia di inquinante e la relativa adozione di impianto abbattitore ad umido scrubber;

RITENUTO

a. condivisibili tecnicamente le motivazioni addotte dalla Società sulla idoneità del sistema di abbattimento scrubber per la limitazione delle emissioni inquinanti provenienti dalla fase di affumicatura;

b. di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.lgs. 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni espresse in Conferenza, e per quanto su considerato lo stabilimento sito in **Agerola alla via M.R. Florio, 58**, gestito dalla **"CASEIFICIO BUONOCORE BIEMME 2 s.r.l."**, esercente attività di **trasformazione lattiero-caseario**, con l'obbligo, per la società, di misurare in autocontrollo le emissioni con cadenza almeno **annuale**;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;**

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. autorizzare alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di **trasformazione lattiero-caseario**, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Agerola alla via M.R. Florio, 58, gestito dalla "CASEIFICIO BUONOCORE BIEMME 2 s.r.l."**, così come di seguito specificato:

1.1.

Camino	Provenienza emissioni	Inquinanti	Concentrazione mg/Nm ³	Portata Nm ³ /h	Flussi di massa g/h	Sistemi di abbattimento
E1	caldaia a metano di potenzialità di MW 0,465	ossidi di azoto	200	2000	400	non previsti
E2	caldaia a metano di potenzialità di MW 0,268	ossidi di azoto	200	1500	300	non previsti
E3	affumicatura	polveri	21,4	700	15	scrubber ad acqua

2. obbligare la società all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania e all'ARPAC;
- 2.5. i sistemi di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
- 2.6. i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV, alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli;
- 2.9. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.10.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;

2.10.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3.precisare che:

3.1.l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4.demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5.precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;

6.stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

7.notificare il presente provvedimento alla "**CASEIFICIO BUONOCORE BIEMME 2 s.r.l.**", con sede operativa in **Agerola alla via M.R. Florio, 58, ;**

8.inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Agerola, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud ex NA 5 e all'ARPAC;

9.inoltrare copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi